



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



DI CATANIA  
Protocollo Generale

08/04/2024

Prot. ....187659..... Tit...V... Cl...2..

Rep. Decreti .....1496.....

### IL RETTORE

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone disabili” e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la legge 8 ottobre 2010 n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’art. 5, comma 4;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n.509;
- Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto “Regolamento concernente <<Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244>>” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
- Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Vista la Legge n.183 del 12 novembre 2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 15 contenente “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania;
- Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Visto il D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- Visto il decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. n. 616/2017 “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”;
- Visto il D.M. n. 92 del 08.02.2019 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 149 e successive modificazioni;
- Visto il D.I. n. 90 del 07.08.2020 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;

- Visto l'art. 18-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 5, comma 19, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112;
- Visto il D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 di autorizzazione all'attivazione dei percorsi di che trattasi per l'anno accademico 2023/24, con il quale sono stati assegnati complessivamente all'Università di Catania n. 1000 posti;
- Visto il D.I. n. 549 del 29.03.2024 che, per l'accesso al nono ciclo dei percorsi in parola, riserva una quota pari al 35% dei posti disponibili ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017;
- Vista la nota assunta al prot. n. 178720 del 05.04.2024 relativa all'individuazione delle tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e del punteggio ad essi attribuibile;
- Visti i DD.DD. n. 5 del 07.01.2020 e n. 448 del 03.02.2023;
- Visto l'art. 6 comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
- Tutto ciò premesso;

## **DECRETA**

Art. 1 - È emanato il bando, allegato al presente decreto, relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. n. 538 del 29.03.2024 e del D.I. n. 549 del 29.03.2024, per l'anno accademico 2023/24.

CATANIA, 08/04/2024

Prof. Francesco Priolo

***Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. n. 583 del 29.03.2024 e del D.I. n. 549 del 29.03.2024***

**ANNO ACCADEMICO 2023/2024**

**Art. 1**

**Indizione della selezione per l'ammissione ai percorsi e posti disponibili**

1. È indetta la selezione per titoli ed esami per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l'Università di Catania nell'a.a. 2023/2024, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, del D.M. del 30 settembre 2011 e del D.M. n. 583 del 29 marzo 2024.
2. I corsi constano di 60 crediti formativi universitari e sono a numero programmato.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale in parola per ciascun ordine di scuola, **il 35% dei posti disponibili è riservato per l'ammissione diretta ai corsi ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, ovvero a coloro che negli ultimi cinque anni scolastici abbiano svolto almeno tre annualità di servizio sul sostegno.
4. L'Università degli studi di Catania dispone di n. 1000 posti complessivi autorizzati i quali, tenuto conto della riserva del 35% per ciascun ordine di scuola, sono così distinti:
  - a) **n. 32 posti per la scuola dell'infanzia** (totale posti autorizzati n. 50);
  - b) **n. 65 posti per la scuola primaria** (totale posti autorizzati n. 100);
  - c) **n. 227 posti per la scuola secondaria di 1° grado** (totale posti autorizzati n. 350);
  - d) **n. 325 posti per la scuola secondaria di 2° grado** (totale posti autorizzati n. 500);

**Il numero di posti disponibili sopra indicato per ciascun ordine di scuola è suscettibile di essere incrementato all'esito delle istanze di ammissione e delle successive immatricolazioni dei soggetti per i quali è prevista la riserva di posti del 35%.** Di eventuale incremento verrà data notizia mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Università [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24").

I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola sulla base dei titoli posseduti.
5. Tutte le comunicazioni ai candidati concernenti la procedura di ammissione verranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Università [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24"). **Dette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate comunicazioni individuali se non espressamente previste nel presente decreto.**
6. L'organizzazione dei corsi segue le linee indicate nel D.M. 30 settembre 2011 e si conforma agli elementi indicati negli allegati A, B e C al medesimo decreto ministeriale nonché a quanto precisato nel D.M. n. 583 del 29.03.2024.

**Art. 2**

**Requisiti di partecipazione**

1. L'iscrizione alle prove di accesso è subordinata al possesso, **entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione** dei seguenti requisiti:

- a) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono quelli previsti al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2017 costituiscono titolo di accesso:
- il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso; oppure,
  - il possesso congiunto di:
    - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (il titolo di studio deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e DM n. 259/2017);
    - 24 cfu di cui al D.M. n. 616/2017 **conseguiti entro il 31.10.2022** (già certificati da una Istituzione universitaria o accademica);
  - oppure,
  - il possesso congiunto di:
    - laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (il titolo di studio deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e DM n. 259/2017);
    - abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione (nota interministeriale n° 371182 del 13 agosto 2020);

Per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici è sufficiente il possesso del diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti.

Sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alle selezioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 583/2024, i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.

**Si precisa che, ai sensi della nota MUR prot. n. 371182 del 13.08.2020, non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:** A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

2. I titoli di cui al comma 1 devono essere autocertificati dagli stessi candidati al momento della presentazione della domanda, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on-line.
3. L'Università degli studi di Catania può adottare, in qualsiasi fase della procedura concorsuale o anche successivamente all'ammissione ai corsi, provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti dei candidati che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti.
4. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 92/2019, cui il D.M. n. 583/2024 rinvia, sono ammessi in soprannumero, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, previa presentazione di regolare istanza, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
  - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Dette ammissioni potranno, comunque, essere effettuate solo a seguito delle verifiche da parte degli uffici competenti sulla regolarità della domanda e di quanto in essa contenuto.

Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di ammissione in soprannumero verranno indicati con apposito **Avviso** che sarà pubblicato nel sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24").

### **Art. 3**

#### **Procedura di iscrizione alla selezione e termini di scadenza**

1. Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà compilare una domanda di partecipazione ed effettuare il pagamento della relativa tassa.
2. La domanda di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente on-line indicando l'ordine di scuola per il quale si intende concorrere.
3. La domanda di partecipazione e il pagamento della relativa tassa devono essere effettuate **dalle ore 12.00 del 09.04.2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 23.04.2024.**
4. Per l'iscrizione alla prova occorre:
  - collegarsi al portale Studenti (<https://studenti.smartedu.unict.it/Home>)
  - eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la registrazione nel portale studenti)
  - accedere esclusivamente inserendo le proprie credenziali (**codice fiscale e Password**);
  - cliccare su "Login";
  - entrati nella home page personale, cliccare su "Immatricolazioni e test d'ingresso" e successivamente cliccare su "Sostegno"
  - cliccare su "Partecipazione alla selezione";
  - selezionare l'ordine di scuola per il quale si intende concorrere e inserire tutti i dati richiesti nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Si precisa che i candidati che accedono alle selezioni in virtù del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU devono autocertificare, oltre al possesso della laurea e degli eventuali esami integrativi, **il conseguimento entro la data del 31.10.2022 dei 24 cfu** di cui al D.M. n. 616/2017 ed il possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi del citato decreto; a tal fine, nella schermata analitica di riferimento i candidati dovranno inserire:
    - o nel campo "data" la data del sostenimento dell'esame riconosciuto ai fini dei 24 cfu;
    - o nel campo "Insegnamenti" l'ambito di riferimento cui si riferiscono i CFU, ovvero:
      - per l'ambito A: Pedagogia;
      - per l'ambito B: Psicologia;
      - per l'ambito C: Antropologia;
      - per l'ambito D: Metodologie didattiche;

- verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sull'apposito tasto;
- procedere al versamento della tassa di partecipazione di € 150,00 per ciascun ordine di scuola (in nessun caso rimborsabile)

**Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione alla selezione con modalità diverse da quelle sopra descritte e al di fuori dei termini sopra indicati non saranno ammessi a partecipare alla selezione.**

Alla domanda deve essere necessariamente allegato a pena di esclusione e in formato PDF copia di un documento d'identità in corso di validità.

**Adempimenti ulteriori per i candidati esonerati dal test preselettivo:**

- **i disabili con invalidità accertata pari o superiore all'80%** dovranno, altresì, inviare **entro e non oltre le ore 12.00 del 23.04.2024**, la relativa documentazione all'Ufficio TFA (e-mail: [tfa@unict.it](mailto:tfa@unict.it)) ai fini dell'esonero dal test preselettivo;
- i candidati che abbiano superato la prova preselettiva dell'VIII ciclo, ma che, a causa di sottoposizione a **misure sanitarie di prevenzione da Covid 19** (isolamento e/o quarantena secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove dovranno, altresì, inviare **entro e non oltre le ore 12.00 del 23.04.2024** la relativa documentazione all'Ufficio TFA (e-mail: [tfa@unict.it](mailto:tfa@unict.it)) ai fini dell'esonero dal test preselettivo;
- i candidati che **nei dieci anni scolastici precedenti** abbiano svolto **almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive**, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura**, dovranno inserire l'anzianità di servizio indicando i giorni effettivi del servizio effettuato nell'apposito spazio all'interno della piattaforma ed inviare **entro e non oltre le ore 12.00 del 23.04.2024** apposita autocertificazione all'Ufficio TFA (e-mail: [tfa@unict.it](mailto:tfa@unict.it)) ai fini dell'esonero dal test preselettivo;

I candidati ammessi direttamente alla prova scritta possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione; a tal fine, in sede di prova scritta dovranno consegnare apposita autocertificazione in merito.

5. I candidati possono iscriversi alla selezione per più percorsi di formazione, purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, ripetendo la procedura di iscrizione per ogni ordine e grado di scuola prescelto e osservando le medesime modalità descritte nel comma precedente. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione diversi, è necessario optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo percorso.
6. I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione giudicatrice il giorno della prova.
7. Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da quelli ufficiali o inoltrate per altra via.
8. In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
9. Al fine di evitare l'intasamento del sistema elettronico, è opportuno completare la procedura di iscrizione in congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del bando. L'Università non assume alcuna responsabilità qualora il candidato non riesca a completare la procedura di iscrizione per caso fortuito, forza maggiore o per eventi non imputabili alla stessa Amministrazione.
10. "I candidati con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), in applicazione della vigente normativa, devono comunicare al CinAP, Centro per l'inclusione attiva e partecipata - Servizi per le Disabilità e i DSA ([www.cinap.unict.it](http://www.cinap.unict.it) - e-mail: [cs.cinap@unict.it](mailto:cs.cinap@unict.it)), Via A. di Sangiuliano, 259, entro e non oltre le ore 12.00 del 23.04.2024 eventuali specifiche esigenze e relative richieste di misure compensative, ausili e servizi ad hoc allegando la seguente documentazione:
  - copia verbale di invalidità civile;
  - copia verbale legge 104/92;
  - copia diagnosi DSA ai sensi della legge 170/10 (in alternativa, rispetto ai 2 punti precedenti)

I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto entro i tempi indicati non potranno avere garanzia circa l'erogazione delle misure compensative ritenute necessarie. Ai sensi dell'art. 20 comma 2 bis della legge n. 104/1992, i candidati con invalidità uguale o superiore all'80% saranno esonerati dal test preliminare; ai fini dell'esonero, gli interessati dovranno inviare la relativa documentazione all'Ufficio TFA (e-mail: [tfa@unict.it](mailto:tfa@unict.it)) entro e non oltre le ore 12.00 del 23.04.2024.”

#### **Art. 4** **Commissioni giudicatrici**

1. Le commissioni giudicatrici per l'espletamento delle selezioni relative ad ogni percorso di formazione, formate da un minimo di 3 docenti universitari, sono nominate con decreto rettorale e saranno rese pubbliche sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24”). Le commissioni possono avvalersi dell'assistenza di personale docente e/o amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati. In considerazione del numero dei candidati, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, ciascuna delle quali formata da un minimo di 3 docenti universitari.

#### **Art. 5** **Articolazione della prova di accesso**

1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nell'attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili.
2. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
  - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
  - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. La prova di accesso si articola in:
  - a) un test preselettivo;
  - b) una prova scritta;
  - c) una prova orale.
4. **Sono esonerati dal test preselettivo** e, conseguentemente, accedono direttamente alla prova scritta:
  - i disabili la cui invalidità è certificata in misura pari o superiore all'80% (disabili gravi) e che abbiano prodotto la relativa documentazione secondo quanto stabilito all'art. 3 commi 4 e 10 del presente bando (nota MUR prot. n. 12914 del 10.04.2019);
  - i candidati che abbiano superato la prova preselettiva dell'VIII ciclo, ma che, a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid 19 (isolamento e/o quarantena secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove e che abbiano prodotto la relativa documentazione secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 4 del presente bando (art. 1 comma 7 del D.M. n. 583 del 29.03.2024);
  - i candidati che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura e che abbiano osservato le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 4 del presente bando (D.I. n. 90 del 07.08.2020);

5. Tutte le prove sono valutate in trentesimi. Complessivamente, i candidati che superano l'intera prova di accesso e dispongono di titoli valutabili possono ottenere fino ad un massimo di 70 punti (60 punti massimo per le prove + 10 punti massimo per i titoli).
6. **Il test preselettivo e la prova scritta**, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:
  - a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  - b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  - c. competenze su creatività e pensiero divergente;
  - d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le prove riguardano:

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)
- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

**La prova orale** verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

7. **Il test preselettivo** è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata massima di due ore. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
8. La redazione e/o la verifica automatica del test preselettivo possono essere affidate a strutture esterne all'Università.
9. In conformità a quanto disposto dal MUR con D.M. n. 694 del 30.05.2023, i **test preselettivi** si svolgeranno nei giorni **7, 8, 9 e 10 maggio 2024**, secondo il seguente calendario:
  - **7 maggio 2024, ore 08.00 Scuola dell'infanzia;**
  - **8 maggio 2024, ore 08.00 Scuola primaria;**
  - **9 maggio 2024, ore 08.00 Scuola secondaria di I grado;**
  - **10 maggio 2024, ore 08.00 Scuola secondaria di II grado.**

La sede di svolgimento dei test verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24").

10. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi per ogni ordine di scuola di cui all'art. 1 comma 4 del presente bando. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Sono ammessi in soprannumero alla prova scritta i candidati di cui al comma 4 del presente articolo.

11. **L'elenco dei partecipanti al test che siano stati ammessi alla prova scritta**, suddiviso per ordine e grado di scuola, sarà pubblicato sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24”). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati.
12. **Il calendario delle prove scritte** sarà pubblicato sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24”) entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare.
13. **In riferimento a ciascun ordine di scuola, qualora il numero dei candidati risulti inferiore al doppio dei posti disponibili, il test preselettivo non avrà luogo e nelle medesime date e orari si svolgerà direttamente la prova scritta, salvo diverso avviso che verrà pubblicato in merito sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24”). I candidati, pertanto, hanno l'obbligo di tenersi aggiornati consultando la suddetta pagina.**
14. **La prova scritta** verte su una o più delle tematiche indicate al precedente comma 2 e non prevede domande a risposta chiusa. La prova scritta è oggetto di annullamento qualora riporti la firma o segni idonei da fungere da elemento di riconoscimento del candidato.
15. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.
16. **L'elenco degli ammessi alla prova orale**, suddiviso per ordine di scuola, sarà pubblicato sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24”). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati.
17. **Il calendario delle prove orali** sarà pubblicato sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24”); le prove orali hanno inizio non prima di sette giorni successivi alla data in cui il relativo calendario è reso pubblico.
18. **La prova orale**, che si tiene davanti alla Commissione giudicatrice sulle tematiche indicate al precedente comma 2, verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.
19. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
20. Per quanto non indicato nel presente articolo relativamente ai programmi su cui verterà la prova di accesso, si rimanda alle specificazioni contenute nell'Allegato C al D.M. 30 settembre 2011.

## **Art. 6**

### **Titoli valutabili**

1. Sono valutati, fino ad un massimo di complessivi punti 10, i seguenti titoli, purché posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
  - a) Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 6;
  - b) Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 4.
2. Sono considerati titoli culturali valutabili:
  - a) Formazione post-lauream: fino a un massimo di 3 punti in base ai seguenti criteri:
    - dottorato di ricerca in tematiche attinenti alla disabilità: 3 punti;
    - Master attinente alla disabilità di I o II livello di almeno 60 CFU: 2 punti;
    - diploma di Specializzazione attinente alla disabilità: 2 punti;
    - corso di sostegno SISIS/SSIS con sostenimento di esami di profitto: 1,5 punti;

- corso di perfezionamento in discipline attinenti alla disabilità documentato da esami finali: 0,5 punti
- b) Attività di ricerca scientifica: fino a un massimo 3 punti in base ai seguenti criteri:
  - assegno di ricerca in tematiche attinenti alla disabilità: 1,5 punti;
  - borsa di ricerca in tematiche attinenti alla disabilità: 1 punto;
  - pubblicazioni di articoli inerenti la disabilità su riviste nazionali o internazionali: 0,5 punti;
  - pubblicazioni di monografie inerenti la disabilità: 1 punto.

**N.B. Non sono considerati attinenti alla disabilità le tematiche concernenti i Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)  
Per quanto riguarda i Corsi di perfezionamento sui BES saranno considerati solo quelli inerenti la disabilità.**

3. Quali titoli professionali sono considerati valutabili i seguenti servizi di insegnamento prestati nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, scuole statali e scuole paritarie, per le attività di sostegno:
  - a) nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:
    - da 180 a 359 giorni: punti 1;
    - da 360 a 539 giorni: punti 2;
    - da 540 a 719 giorni: punti 3;
    - da 720 e oltre: punti 4;
  - b) in un grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:
    - da 180 a 359 giorni: punti 0,5;
    - da 360 a 539 giorni: punti 1;
    - da 540 a 719 giorni: punti 1,5;
    - da 720 e oltre: punti 2.
4. L'autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta ai soli candidati che hanno superato la prova scritta. Le modalità e i tempi di presentazione verranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
5. Non sarà consentito presentare o integrare in alcun modo i titoli in date e modalità diverse da quelle che verranno specificate.
6. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione prima dell'espletamento della prova orale.

## **Art. 7 Graduatoria**

1. Al termine di tutte le fasi delle prove di ammissione, viene redatta la graduatoria dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. Conseguentemente, la graduatoria degli ammessi ai corsi è formata sommando i risultati delle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del "D.M. Sostegno", purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto.
2. In caso di parità di punteggio, prevale in primo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine di scuola cui la graduatoria si riferisce, in secondo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nella scuola, indipendentemente dal grado di scuola. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. È ammesso ai corsi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato all'art. 1 del presente decreto.

4. I candidati che dovessero risultare collocati contestualmente in posizione utile in graduatorie relative a gradi di scuola diversi dovranno optare per un solo percorso di specializzazione entro il termine di iscrizione che sarà a tal fine comunicato dall'Università.
5. Le graduatorie degli ammessi per ogni ordine di scuola saranno pubblicate sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24") quale unica fonte ufficiale di informazione, dapprima in forma provvisoria e poi, dopo l'esame dei reclami di cui al comma successivo, in forma definitiva.
6. Eventuali reclami **avverso la valutazione dei titoli** dovranno essere presentati, inderogabilmente, **entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie**. Il reclamo, redatto per iscritto, debitamente sottoscritto e corredato da copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmesso a mezzo pec, all'indirizzo [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it), o mediante e-mail, all'indirizzo [protocollo@unict.it](mailto:protocollo@unict.it) e, per conoscenza, all'indirizzo [tfa@unict.it](mailto:tfa@unict.it).
7. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati nel decreto rettorale di emanazione delle graduatorie definitive che sarà pubblicato sul sito [www.unict.it](http://www.unict.it) (Didattica > Formazione insegnanti > Bandi > cliccare su "Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/24") quale unica fonte ufficiale di informazione.
8. L'iscrizione ai corsi, secondo l'ordine delle quattro graduatorie, si perfeziona con il versamento - a titolo di tassa comprensiva della retta di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e di ogni altro contributo - della somma di € 3.700,00 (tremilasettecento/00), che, benché unica, dovrà essere versata in tre rate: la prima di € 1.700,00 da pagare entro il termine ultimo per l'iscrizione, la seconda e la terza, dell'importo di € 1.000,00 ciascuna, da pagare entro i termini che saranno indicati nel decreto di emanazione delle graduatorie definitive. Dopo l'inizio delle attività, le quote versate non potranno essere, in alcun caso, restituite, anche nell'ipotesi di rinuncia, di trasferimento presso altra sede, esclusione o altra causa.  
Non è possibile conseguire il titolo in difetto dei pagamenti delle suddette rate.
9. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si potrà procedere ad integrarla secondo le indicazioni di cui all'art. 4 comma 5 del D.M. n. 92 del 08.02.2019.
10. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. n. 583/2024 e dell'art. 3 commi 5 e 6 del D.M. n. 92/2019, *"gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno in un altro grado di istruzione e risultano utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero". Ai fini di cui al comma 5, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal D.M. sostegno (decreto 30 settembre 2011), come diversificati per grado di istruzione"*.
11. Tutte le ammissioni, sia alle singole prove che ai corsi, devono intendersi con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione e all'iscrizione ai corsi, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
12. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei percorsi di formazione, della durata non inferiore a otto mesi, saranno definiti con successivo decreto rettorale che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet d'Ateneo.
13. Ai sensi della L. n. 33/2022 e dell'art. 3 del DM n. 930/2022, la frequenza ai percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l'iscrizione a corsi di studio che richiedano la frequenza obbligatoria. Tale incompatibilità è esclusa nel caso in cui il corso di studi richieda l'obbligatorietà della presenza per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

## **Art. 8**

### **Obblighi del candidato**

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione alle prove e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.
2. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell'orario fissati per lo svolgimento delle stesse.
3. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o dopo l'inizio della prova non saranno ammessi.
4. Qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, l'avvenuta iscrizione è certificata dall'interessato esibendo copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alle prove.
5. La Commissione, anche mediante il personale di supporto di cui all'articolo 4, provvederà all'identificazione personale di ciascun candidato, mediante annotazione, su appositi registri, degli estremi del documento di riconoscimento e firma del candidato.
6. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione giudicatrice e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
7. È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova: cellulari, palmari o altra strumentazione similare nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura. Inoltre, è vietato introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti dovranno eventualmente essere depositati, a cura dei candidati prima dell'inizio della prova, secondo le disposizioni della commissione e del personale di vigilanza; l'Università non ne garantisce in tal caso la custodia e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi.
8. Il candidato, che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti oggetti, sarà immediatamente allontanato dall'aula sede della prova e sarà, pertanto, escluso dalla selezione.
9. I candidati non possono, a pena di esclusione, comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione giudicatrice.
10. Durante la prova scritta si deve fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita ai candidati dopo l'identificazione.
11. I candidati non possono lasciare l'aula se non trenta minuti prima della conclusione del test preliminare e della prova scritta.
12. Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti o ritardatari al test preliminare e/o nelle successive prove, saranno considerati rinunciatarî.

## **Art. 9**

### **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.241/90:
  - nei Presidenti delle Commissioni di esame per il procedimento relativo alle prove di ammissione, dalla nomina sino alla pubblicazione delle graduatorie;
  - nella dott.ssa Maria Toscano, Responsabile dell'Ufficio TFA, relativamente all'emanazione del presente bando, alla visualizzazione delle domande di ammissione e al procedimento relativo alla fase d'immatricolazione.

**Art. 10**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Per l' informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - si rinvia all' "Informativa generale per il trattamento dei dati personali degli studenti" pubblicata al seguente link  
[https://www.unict.it/sites/default/files/files/Informativa%20studenti\\_aprile%202021-DEF.pdf](https://www.unict.it/sites/default/files/files/Informativa%20studenti_aprile%202021-DEF.pdf)

**Art. 11**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Catania, \_\_\_\_\_

Il dirigente dell' Area della didattica  
(dott. Giuseppe Caruso)

Il Rettore  
(Prof. Francesco Priolo)